

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

98/699/GAI:

- ★ **Azione comune, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea**..... 1

98/700/GAI:

- ★ **Azione comune, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO)**..... 4

98/701/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1998, relativa alle norme comuni destinate alla compilazione del modello uniforme per i permessi di soggiorno**..... 8

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2630/98 della Commissione, dell'8 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli..... 17

- ★ **Regolamento (CE) n. 2631/98 della Commissione, dell'8 dicembre 1998, che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali**..... 19

- ★ **Regolamento (CE) n. 2632/98 della Commissione, dell'8 dicembre 1998, che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999**..... 21

* Regolamento (CE) n. 2633/98 della Commissione, dell'8 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele .....	23
Regolamento (CE) n. 2634/98 della Commissione, dell'8 dicembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.....	24
Regolamento (CE) n. 2635/98 della Commissione, dell'8 dicembre 1998, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina .....	26

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/702/CE:

* Decisione della Commissione, del 26 novembre 1998, che approva i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 1999 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(1998) 3645/1] .....	27
---	----

98/703/CE:

* Decisione della Commissione, del 26 novembre 1998, che approva i programmi per l'eradicazione di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 1999 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(1998) 3645/2] .....	29
---	----

*(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)*

## AZIONE COMUNE

del 3 dicembre 1998

**sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea**

(98/699/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno Unito,

visto il piano d'azione del Gruppo ad alto livello «Criminalità organizzata» approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997 e, in particolare, la raccomandazione n. 26, lettera b), riguardante il potenziamento della ricerca e del sequestro dei proventi di reato,

visto il parere formulato dal Parlamento europeo in seguito alla consultazione effettuata dalla presidenza a norma dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea,

viste l'azione comune del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata<sup>(1)</sup>, nonché quella del 19 marzo 1998, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone)<sup>(2)</sup>,

considerando l'adesione degli Stati membri ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,

vista la proposta di azione comune relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riguardo ai reati contemplati nella presente azione comune,

considerando le disposizioni della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite<sup>(3)</sup>, nonché le quaranta raccomandazioni contro il riciclaggio dei capitali come formulate dal gruppo di azione finanziaria interna-

zionale sul riciclaggio dei capitali (FATF) nel 1996, in particolare la raccomandazione n. 4,

vista l'azione comune del 17 dicembre 1996 relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga<sup>(4)</sup>,

tenendo a mente l'obiettivo comune di migliorare il coordinamento tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge,

rammentando l'azione comune che istituisce una rete giudiziaria europea, adottata dal Consiglio il 29 giugno 1998<sup>(5)</sup>,

considerando che il potenziale di smantellamento delle attività criminali della criminalità organizzata viene considerevolmente migliorato da una più efficace cooperazione tra gli Stati membri nell'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato;

considerando che prassi reciprocamente compatibili stanno rendendo più efficiente la cooperazione europea in materia di individuazione, rintracciamento, congelamento o sequestro e confisca dei proventi di reato;

considerando che la raccomandazione n. 16 del piano d'azione del 28 aprile 1997 contro la criminalità organizzata ha sottolineato la necessità di accelerare le procedure di cooperazione giudiziaria nei settori connessi alla criminalità organizzata e di ridurre considerevolmente i termini di trasmissione e di risposta alle richieste;

considerando l'adesione degli Stati membri alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959;

alla luce della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 e della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di droga del 1998;

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 15. 12. 1997, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 99 del 31. 3. 1998, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 342 del 31. 12. 1996, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 4.

riconoscendo i risultati del seminario di Dublino del 1996 sulla confisca dei beni per quanto riguarda l'individuazione degli ostacoli ad un'efficace cooperazione;

fermo restando che le forme di cooperazione indicate nella presente azione comune non pregiudicano altre forme di cooperazione bilaterale o multilaterale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

#### *Articolo 1*

1. Al fine di potenziare l'azione efficace contro la criminalità organizzata gli Stati membri garantiscono che non sia fatta o accolta alcuna riserva sui seguenti articoli della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (in prosieguo denominata «la convenzione del 1990»):

- a) Articolo 2: se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.
- b) Articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.

La lettera a) lascia impregiudicate le riserve fatte relativamente alla confisca dei proventi derivanti da reati punibili ai sensi della legislazione fiscale.

2. Ciascuno Stato membro garantisce che la sua legislazione e le sue procedure in materia di confisca dei proventi di reato gli consentano anche di confiscare la proprietà di beni per un valore corrispondente a siffatti proventi, sia nei procedimenti nazionali che in quelli avviati su richiesta di un altro Stato membro, comprese le richieste di confisca straniera. Gli Stati membri possono comunque escludere la confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato in casi non gravi. Le parole «proprietà di beni», «proventi» e «confisca» hanno un significato identico a quello di cui all'articolo 1 della convenzione del 1990.

3. Ciascuno Stato membro assicura che la sua legislazione e le sue procedure interne gli consentano, su richiesta di un altro Stato membro, l'individuazione e il rintracciamento di probabili proventi di attività illecite, qualora vi sia un valido motivo di sospettare che sia stato

commesso un reato. Siffatte legislazioni e procedure dovrebbero consentire di fornire assistenza nelle primissime fasi di un'investigazione e a tal fine gli Stati membri si adoperano per limitare il ricorso ai motivi facoltativi di rifiuto nei confronti di altri Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 18 della convenzione del 1990.

#### *Articolo 2*

1. Nel quadro del funzionamento della rete giudiziaria europea, ciascuno Stato membro appronta una guida di facile uso, che indichi in che modo sia possibile ottenere informazioni e precisi il tipo di assistenza che può essere fornita al fine di individuare, rintracciare, congelare o sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi di reato. La guida specifica inoltre eventuali restrizioni importanti a tale assistenza e le informazioni che lo Stato richiedente dovrebbe fornire.

2. Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea riceve le guide di cui al paragrafo 1 e provvede alla loro traduzione nelle lingue ufficiali della Comunità europea. Il Segretariato generale trasmette le guide agli Stati membri, alla rete giudiziaria europea e all'Europol.

3. Ciascuno Stato membro assicura che la guida di cui al paragrafo 1 sia tenuta aggiornata e che eventuali modifiche siano inviate al Segretariato generale del Consiglio per essere tradotte e distribuite a norma del paragrafo 2.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri accordano alle richieste di altri Stati membri relative all'individuazione, al rintracciamento, al congelamento o al sequestro e alla confisca dei proventi di reato la stessa priorità che accordano a tali misure nell'ambito delle procedure nazionali.

#### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri incoraggiano i contatti diretti tra inquirenti, magistrati inquirenti e pubblici ministeri avvalendosi degli accordi di cooperazione esistenti, per far sì che le richieste di assistenza per via formale siano presentate solo se necessario. Qualora occorra una richiesta formale, lo Stato richiedente provvede affinché tale richiesta sia adeguatamente elaborata e rispetti le disposizioni dello Stato richiesto.

2. Laddove non sia possibile eseguire una richiesta di assistenza come previsto dallo Stato richiedente, lo Stato richiesto si adopererà per soddisfarla in un modo alternativo, previa consultazione con lo Stato richiedente e nel pieno rispetto della legislazione nazionale e degli obblighi internazionali.

3. Gli Stati membri presentano le richieste di assistenza non appena viene individuata la natura precisa dell'assistenza e, se la richiesta reca l'indicazione «urgente» o un termine di esecuzione, precisano i motivi dell'urgenza o il termine in questione.

#### *Articolo 5*

1. Ove compatibile con la loro legislazione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per ridurre al minimo il rischio di dissipazione dei proventi. Tali provvedimenti comprendono le misure eventualmente necessarie per garantire che i beni oggetto di una richiesta di un altro Stato membro possano essere congelati o sequestrati tempestivamente in modo da non rendere vana una successiva richiesta di confisca.

2. Qualora l'attuazione di una richiesta di assistenza giudiziaria in una zona di uno Stato membro conduca alla necessità di ulteriori indagini in un'altra zona dello stesso Stato membro, esso, compatibilmente con la propria legislazione nazionale, si adopera per assicurare l'assistenza necessaria senza che sia necessaria una lettera di richiesta in tal senso.

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta conduca alla necessità di ulteriori indagini su una questione connessa e lo Stato richiedente invii una lettera supplementare di richiesta, lo Stato richiesto, compatibilmente con la propria legislazione nazionale, si adopera per accelerare l'esecuzione di detta richiesta supplementare.

#### *Articolo 6*

1. Gli Stati membri provvedono a stabilire accordi per rendere i membri dei loro organi giurisdizionali edotti delle migliori prassi di cooperazione internazionale nell'individuazione, rintracciamento, congelamento o sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

2. Gli Stati membri assicurano un'adeguata formazione, che rispecchi le migliori prassi, a tutti gli inquirenti, compresi i magistrati inquirenti, pubblici ministeri e altri funzionari coinvolti nella cooperazione internazionale nei

settori dell'individuazione, rintracciamento, congelamento o sequestro e confisca.

3. La presidenza e gli Stati membri interessati, se del caso in cooperazione con la rete giudiziaria europea e l'Europol, possono organizzare seminari per i funzionari degli Stati membri e altri beneficiari interessati, volti a promuovere e a sviluppare la migliore prassi e ad incoraggiare la compatibilità delle procedure.

#### *Articolo 7*

Entro la fine del 2000 il Consiglio riesamina la presente azione comune alla luce dei risultati del funzionamento dell'azione comune del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

#### *Articolo 8*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad attuare la presente azione comune non appena entra in vigore e garantiscono che il suo contenuto sia portato a conoscenza delle pertinenti autorità nazionali e locali.

2. Appropriate proposte relative all'attuazione dell'articolo 1 vengono sottoposte dagli Stati membri entro tre anni dall'entrata in vigore della presente azione comune all'esame delle autorità competenti ai fini della relativa adozione.

#### *Articolo 9*

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. SCHLÖGL

**AZIONE COMUNE**

del 3 dicembre 1998

**adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea,  
relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini  
(FADO)**

(98/700/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

considerando che l'articolo K.1, punto 3), del trattato stabilisce che la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi costituiscono una questione di interesse comune;

considerando che la lotta contro i documenti falsi è un settore che rientra nella politica d'immigrazione e nella cooperazione di polizia; che il moltiplicarsi del numero dei documenti autentici e falsi richiede un frequente aggiornamento; che il fatto che le tecniche utilizzate per la produzione di documenti autentici e le loro relative contraffazioni diventano sempre più sofisticate rende necessario uno strumento di qualità;

considerando che, poiché il bollettino delle frodi europeo ed il manuale dei documenti autentici non rispondono adeguatamente ai due imperativi di rapidità e di riproduzione fedele, il ricorso ad un sistema informatizzato di archiviazione delle immagini rappresenta, assieme ad una formazione adeguata del personale interessato, un elemento essenziale di una strategia globale atta a soddisfare le esigenze degli Stati membri;

considerando che vari Stati membri dispongono già di sistemi informatizzati di archiviazione delle immagini in fase di realizzazione;

considerando che, per assicurare un elevato livello di controllo da parte degli Stati membri, sarebbe utile istituire un sistema informatizzato di archiviazione delle immagini che dia accesso al personale preposto al controllo dei documenti negli Stati membri; che il sistema dovrebbe consentire agli utenti di disporre di informazioni sui nuovi metodi di falsificazione individuati, nonché sui nuovi documenti autentici in circolazione;

considerando che, al fine di salvaguardare la compatibilità e l'omogeneità delle informazioni del sistema, è necessario stabilire procedure di elaborazione dei contributi degli Stati membri destinati ad essere inseriti nel sistema e procedure di controllo e verifica dei contributi stessi;

considerando che la presente azione comune lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri relativa al riconoscimento di passaporti, di documenti di viaggio, di visti o altri documenti di identità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. È istituito un sistema europeo di archiviazione delle immagini concepito affinché gli Stati membri possano procedere a scambi informatizzati rapidissimi di informazioni a loro disposizione su documenti autentici e documenti falsi accertati, secondo le modalità stabilite nell'allegato della presente azione comune.

2. Detto sistema non sostituisce né annulla il consueto scambio di informazioni su supporto cartaceo fino a quando tutti gli Stati membri non saranno in grado di servirsene.

*Articolo 2*

La base dati del sistema deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) immagini di documenti contraffatti e falsi;
- b) immagini di documenti autentici;
- c) informazioni sintetiche sulle tecniche di falsificazione;
- d) informazioni sintetiche sulle tecniche di sicurezza.

*Articolo 3*

La creazione del sistema europeo non impedisce a ciascuno Stato membro di istituire ed utilizzare il proprio sistema nazionale in grado di soddisfare le esigenze dei posti di frontiera nazionali e dei servizi interni di controllo dei documenti.

*Articolo 4*

Il Consiglio adotta quanto prima i requisiti tecnici relativi alla compatibilità con i sistemi esistenti, all'inserimento delle informazioni nel sistema nonché alle procedure di controllo e di verifica delle informazioni stesse.

*Articolo 5*

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gli Stati membri applicano l'articolo 1 entro dodici mesi dall'adozione delle misure di cui all'articolo 4.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. SCHLÖGL

---

## ALLEGATO

## SISTEMA EUROPEO DI ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI

Presso il Segretariato generale del Consiglio è istituito un sistema informatizzato che contiene documenti autentici, falsi e falsificati.

Il nome del sistema europeo è FADO (Documenti falsi e autentici).

**1. Descrizione del sistema**

- Il sistema deve essere consultato da *una sola* unità centrale di ciascuno Stato membro.
- Il sistema si basa sulla tecnologia Internet. È importantissimo garantire che l'informazione possa essere trasmessa rapidamente alle unità centrali nazionali. Non appena l'informazione perviene al Segretariato generale del Consiglio viene introdotta in tempi brevissimi nel sistema FADO. Spetta a ciascuno Stato membro integrare questi dati nel proprio sistema nazionale o nella sua copia del sistema FADO.
- Il sistema è plurilingue.
- Il sistema deve essere conviviale.
- Il sistema si basa su una codificazione molto rigorosa. È essenziale garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema informatizzato. Il sistema utilizza linee speciali per la trasmissione dei dati tra il Segretariato generale del Consiglio e i servizi centrali degli Stati membri.
- Negli Stati membri il sistema è consultato da un'unità centrale attraverso un *internet crittografato*. Uno Stato membro può usare lo stesso sistema a livello nazionale (ossia, collegare diverse stazioni di lavoro situate ai suoi diversi posti di frontiera o presso altre autorità competenti). *Non* vi saranno *collegamenti diretti* tra una stazione di lavoro diversa dall'unità centrale nazionale ed il punto centrale installato presso il Segretariato generale. Vi sarà un metodo per duplicare e aggiornare, nel sistema situato negli Stati membri, il sistema FADO (nastri magnetici, dischi amovibili, CD-ROM, ecc.).
- Ciascuno Stato membro ha la facoltà di sviluppare il proprio sistema crittografato per la trasmissione interna di dati.
- Il sistema FADO collega in rete la base centrale presso il Segretariato generale con le centrali ubicate in ciascuno Stato membro. Esso consente il rapido scambio di informazioni.
- Dato che i documenti sono inviati per via elettronica per essere inseriti nei sistemi nazionali esistenti, le immagini devono essere di formato standard (JPEG, TIFF, BMP ...). La loro qualità deve essere la migliore possibile, ma deve altresì essere assicurato un giusto equilibrio fra la qualità dell'immagine, le dimensioni e la compressione.
- Sono disponibili ingrandimenti, ma soltanto delle parti importanti dell'immagine, sempreché se ne ravvisi la necessità.
- Il sistema deve consentire di confrontare sullo schermo il documento autentico con quello falso o falsificato.
- Il sistema fornisce delucidazioni sulle diverse tecniche di falsificazione e sulle tecniche di sicurezza.
- I rinvii incrociati risultano necessari agli utenti per reperire le informazioni in tempi molto brevi.
- Priorità viene conferita anzitutto ai documenti degli Stati membri e ai documenti dei paesi terzi da cui si registra un'emigrazione abituale verso gli Stati membri. Le informazioni contenute nel sistema sono successivamente completate e aggiornate in modo da includervi tutti gli altri documenti e da risultare il più completo possibile.
- Si deve introdurre un sistema «flash» che comporti l'invio a tutti gli Stati membri, per posta elettronica, di un avviso riguardante un dato documento falso.
- Il sistema ha fin dall'inizio più di un archivio. Occorre prevedere fin dall'inizio la possibilità di un livello di consultazione supplementare per gli esperti contenente informazioni più particolareggiate sulle falsificazioni.
- Il sistema contiene una zona speciale per l'inserimento di documenti che non sono riconosciuti da uno o più Stati membri.

## 2. Costi del sistema

I costi relativi all'istituzione e al funzionamento del sistema FADO riguardano l'acquisto di attrezzature tecniche e i costi relativi al personale. Dato che il sistema FADO è destinato unicamente all'archiviazione e alla trasmissione elettronica di documenti, che di regola avviene su supporto cartaceo, tali spese rientrano pertanto nelle spese amministrative del Consiglio, ai sensi dell'articolo K.8, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea.

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 3 dicembre 1998****relativa alle norme comuni destinate alla compilazione del modello uniforme per i permessi di soggiorno**

(98/701/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 97/11/GAI, del 16 dicembre 1996, relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che, per assicurare l'aspetto uniforme di detto modello, occorre stabilire norme comuni relative alla compilazione del modello stesso;

considerando che la presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri in ordine al riconoscimento di Stati e soggetti territoriali, nonché di passaporti e documenti di viaggio rilasciati da tali Stati o soggetti, che l'attribuzione dei codici nell'appendice alla presente decisione è di ordine meramente amministrativo e senza pregiudizio della determinazione della nazionalità di residenti in paesi terzi,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno è compilato secondo le modalità definite nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Il Consiglio riesamina, almeno una volta all'anno, le modalità e i codici di cui all'allegato e all'appendice della presente decisione ai fini del loro adeguamento.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. SCHLÖGL

---

<sup>(1)</sup> GU L 7 del 10. 1. 1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**I. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PARTE CONTENENTE LE DICITURE COMUNI DELL'AUTOADESIVO DEL MODELLO UNIFORME PER I PERMESSI DI SOGGIORNO**

Il formato adottato per l'autoadesivo è ID2 [conforme alle dimensioni per il documento di tipo ID2 (ISO 7810)].

La parte da completare, eventualmente in conformità delle prescrizioni tecniche, si compone di 8 zone:

**1. Numero del permesso**

In questa zona figura — con una speciale protezione di sicurezza — il numero del documento preceduto da una lettera di identificazione, conformemente alla parte 1 del punto 3.7 (lettera/e iniziale/i come precisato, nel punto 3.2) delle prescrizioni tecniche.

**2. Cognome e nome**

In questa zona vanno inseriti il/i cognome/cognomi e il/i nome/nomi, in quest'ordine. Deve esservi una corrispondenza assoluta tra il/i cognome/cognomi e il/i nome/nomi riportati sul documento su cui è incollato l'autoadesivo e quelli che figurano sull'autoadesivo stesso.

**3. Zona «Valido fino a»**

In questa zona va iscritta la corrispondente data di scadenza o, se del caso, un'espressione o un codice che ne precisi la validità illimitata.

Gli Stati membri comunicheranno al Segretariato generale del Consiglio le espressioni o codici di cui al comma precedente, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

Nel caso di iscrizione di una data di scadenza la data verrà indicata da tre gruppi di due cifre, in sequenza, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, separate da un trattino, facendo precedere la prima cifra da uno «0» quando il numero è inferiore a dieci (per esempio: 15-01-96: 15 gennaio 1996).

**4. Luogo/data del rilascio**

In questa zona vanno iscritti luogo e data del rilascio del permesso di soggiorno.

La data del rilascio verrà indicata da tre gruppi di due cifre, nell'ordine indicato al terzo comma del punto n. 3.

**5. Tipo di permesso**

In questa zona va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo.

Date le disparità tra le normative interne degli Stati membri, non è opportuno armonizzare tale zona. Gli Stati membri comunicheranno tuttavia al Segretariato generale del Consiglio le diverse diciture da essi inserite in tale zona, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

**6. Annotazioni**

In questa zona gli Stati membri possono inserire informazioni e annotazioni a uso nazionale necessarie in base al diritto nazionale riguardante i cittadini di paesi terzi (ad es. dati relativi al permesso di lavoro e al numero di passaporto).

Gli Stati membri comunicheranno al Segretariato generale del Consiglio le diverse diciture fisse da essi inserite in tale zona, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

## 7. Data/Firma/Autorizzazioni

In questa zona possono essere inseriti — se necessario — la firma e il timbro dell'autorità del rilascio e/o la firma del titolare del documento.

Qualora venga utilizzata tale zona, la data verrà indicata da tre gruppi di due cifre nell'ordine indicato al terzo comma del punto n. 3.

Qualora la normativa interna o la prassi dello Stato membro richieda l'apposizione di un timbro dell'ufficio di rilascio, è auspicabile che detto timbro sia apposto nel rettangolo limitato a destra dal lato destro dell'autoadesivo, a sinistra dalla zona «Annotazioni», in alto dall'emblema dello Stato membro e in basso dallo spazio per la lettura ottica.

È altresì auspicabile che il timbro consista in un rettangolo di 1 cm di altezza per 2,5 cm di larghezza, in cui figurino il nome dell'autorità che rilascia il permesso di soggiorno, la firma e/o la data; la firma e/o la data dovrebbero essere inserite all'interno di tre linee orizzontali parallele, di cui quella centrale è lunga la metà delle altre due.

## 8. Spazio per la lettura ottica

Lo spazio riservato alla lettura ottica (compresi i codici relativi alla cittadinanza o a un altro status) è compilato conformemente alle norme dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), quali indicate nella prescrizione tecnica. Sulla seconda riga figura il numero del permesso o il numero del passaporto. L'iscrizione dei tre codici relativi alla cittadinanza o allo status del titolare del permesso dovrà rispettare l'elenco riportato in appendice.

Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio se intendono riportare il numero di permesso o di passaporto. Il Segretariato trasmette questa informazione a tutti gli Stati membri.

## II. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PARTE CONTENENTE LE DICITURE COMUNI DEL DOCUMENTO SEPARATO DEL MODELLO UNIFORME PER I PERMESSI DI SOGGIORNO

Il formato adottato per il documento separato è il formato ID1 o ID2, in conformità della norma ISO 7810.1995. In entrambi i casi, la parte da completare, in conformità, se del caso, delle prescrizioni tecniche, si compone di 12 zone.

### A. RECTO

#### 1. Numero del permesso

In questa zona figura il numero del documento preceduto da una lettera di identificazione, conformemente alla parte 2 del punto 3.2 (lettera/e iniziale/i come precisato nella parte 1, punto 3.2) delle specifiche tecniche.

#### 2. Cognome e nome

In questa sottosezione vanno inseriti il/i cognome/cognomi e il/i nome/nomi, in quest'ordine.

#### 3. Zona «Valido fino a»

In questa zona va iscritta la corrispondente data di scadenza o, se del caso, un'espressione o un codice che ne precisi la validità illimitata.

Gli Stati membri comunicheranno al Segretariato generale del Consiglio le espressioni o codici di cui al comma precedente, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

Nel caso di iscrizione di una data di scadenza, la data verrà indicata da tre gruppi di due cifre, in sequenza, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, separati da un trattino, facendo precedere la prima cifra da uno «0» quando il numero è inferiore a dieci (per esempio: 15-01-96: 15 gennaio 1996).

#### 4. Luogo/data del rilascio

In questa zona vanno iscritti luogo e data del rilascio del permesso di soggiorno.

La data del rilascio verrà indicata da tre gruppi di due cifre, nell'ordine indicato al terzo comma del punto n. 3.

### 5. Tipo di permesso

In questa zona va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo.

Date le disparità tra le normative interne degli Stati membri, non è opportuno armonizzare tale zona. Gli Stati membri comunicheranno tuttavia al Segretariato generale del Consiglio le diverse diciture da essi inserite in tale zona, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

### 6. Annotazioni

In questa zona gli Stati membri possono inserire informazioni e annotazioni a uso nazionale necessarie in base al diritto nazionale riguardante i cittadini di paesi terzi (ad es. dati relativi al permesso di lavoro).

Gli Stati membri comunicheranno al Segretariato generale del Consiglio le diverse diciture fisse da essi inserite in tale zona, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

### 7. Data/Firma/Autorizzazione

In questa zona possono essere inseriti — se necessario — la firma e il timbro dell'autorità del rilascio e/o la firma del titolare del documento.

Qualora venga utilizzata tale zona, la data verrà indicata da tre gruppi di due cifre, nell'ordine indicato al terzo comma del punto n. 3.

Qualora la normativa interna o la prassi dello Stato membro richieda l'apposizione di un timbro dell'ufficio del rilascio, è auspicabile che detto timbro sia apposto nel rettangolo limitato a destra del lato destro del documento separato, a sinistra dalla zona «Annotazioni», in alto dall'emblema dello Stato membro e in basso dalla base del documento nel formato ID1 o dallo spazio per la lettura ottica nel formato ID2.

È altresì auspicabile che il timbro consista in un rettangolo di 1 cm di altezza per 2,5 cm di larghezza<sup>(1)</sup>, in cui figurino il nome dell'autorità che rilascia il permesso di soggiorno, la firma e/o la data; la firma e/o la data dovrebbero essere inserite all'interno di tre linee orizzontali parallele, di cui quella centrale è lunga la metà delle altre due.

## B. VERSO

Se si tratta di un documento separato sul verso figurano le seguenti informazioni aggiuntive:

### 8. Data/luogo di nascita

In questa zona vanno iscritti il luogo e la data di nascita del titolare del permesso di soggiorno.

Il luogo di nascita è il nome della città, se conosciuto, nonché del paese in cui è nato il titolare del permesso. È necessario menzionare il paese di nascita poiché la cittadinanza del titolare può essere diversa dal paese di nascita.

La data di nascita verrà indicata da tre gruppi di due cifre, nell'ordine indicato al terzo comma del punto n. 3.

### 9. Cittadinanza

In questa zona va iscritta la cittadinanza o qualsiasi altro status del titolare del permesso di soggiorno.

Vanno indicati il nome del paese di cui lo straniero è cittadino oppure qualsiasi altro status pertinente, ad esempio: Colombia

### 10. Sesso

In questa zona va iscritto il sesso del titolare del permesso di soggiorno, in conformità delle norme ICAO per lo spazio riservato alla lettura ottica.

Gli Stati membri comunicheranno al Segretariato generale del Consiglio le diverse diciture fisse da essi inserite in tale zona, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

<sup>(1)</sup> Per il formato ID1 tali dimensioni dovrebbero essere ridotte alla metà.

**11. Annotazioni**

In questa zona gli Stati membri possono inserire informazioni e annotazioni a uso nazionale necessarie in base al diritto nazionale riguardante i cittadini di paesi terzi (ad es. l'indirizzo del titolare).

Gli Stati membri comunicheranno al Segretariato generale del Consiglio le diverse diciture fisse da essi inserite in tale zona, per consentire al Segretariato di compilare un elenco e distribuirlo a tutti gli Stati membri. Detto elenco potrebbe anche essere usato come ulteriore strumento per l'individuazione delle falsificazioni.

**12. Spazio per la lettura ottica**

[sul verso del documento nel formato ID1 e sul recto del documento nel formato ID2]

Lo spazio riservato alla lettura ottica (compresi i codici relativi alla cittadinanza o a un altro status) è compilato conformemente alle norme dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), quali indicate nella prescrizione tecnica. L'iscrizione dei tre codici relativi alla cittadinanza o allo status del titolare del permesso dovrà rispettare l'elenco riportato in appendice.

---

## Appendice

Elenco dei codici dei paesi per l'iscrizione, nello spazio per la lettura ottica, della cittadinanza o dello status del titolare del permesso di soggiorno

	Paese di cittadinanza	Codice
EUROPA	Albania	ALB
	Andorra	AND
	Armenia	ARM
	Azerbaigian	AZE
	Bielorussia	BLR
	Bosnia-Erzegovina	BIH
	Bulgaria	BGR
	Ceca, Repubblica	CZE
	Cipro	CYP
	Croazia	HRV
	Estonia	EST
	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	FRM
	Georgia	GEO
	Iugoslavia, Repubblica federale di	YUG
	Lettonia	LVA
	Lituania	LTU
	Malta	MLT
	Moldova, Repubblica	MDA
	Monaco	MCO
	Polonia	POL
	Romania	ROM
	Russia, Federazione	RUS
	San Marino	SMR
	Santa sede (Città del Vaticano)	VAT
	Slovacchia	SVK
	Slovenia	SVN
	Svizzera	CHE
Turchia	TUR	
Ucraina	UKR	
Ungheria	HUN	
AFRICA	Algeria	DZA
	Angola	AGO
	Benin	BEN
	Botswana	BWA
	Burkina Faso	BFA
	Burundi	BDI
	Camerun	CMR
	Capo Verde	CPV
	Centrafricana, Repubblica	CAF
	Ciad	TCD
	Comore	COM
	Congo	COG
	Congo, Repubblica democratica del	COD
	Côte d'Ivoire (Costa d'Avorio)	CID
	Egitto	EGY
	Eritrea	ERI

	Paese di cittadinanza	Codice
	Etiopia	ETH
	Gabon	GAB
	Gambia	GMB
	Ghana	GHA
	Gibuti	DJI
	Gran Giamaica araba libica	LBY
	Guinea	GIN
	Guinea-Bissau	GNB
	Guinea equatoriale	GNQ
	Kenia	KEN
	Lesotho	LSO
	Liberia	LBR
	Madagascar	MDG
	Malawi	MWI
	Mali	MLI
	Marocco	MAR
	Mauritania	MRT
	Maurizio	MUS
	Mozambico	MOZ
	Namibia	NAM
	Niger	NER
	Nigeria	NGA
	Ruanda	RWA
	São Tomé e Príncipe	STP
	Senegal	SEN
	Seychelles	SYC
	Sierra Leone	SLE
	Somalia	SOM
	Sudafrica	ZAF
	Sudan	SDN
	Swaziland	SWZ
	Tanzania, Repubblica unita della	TZA
	Togo	TGO
	Tunisia	TUN
	Uganda	UGA
	Zambia	ZMB
	Zimbabwe	ZWE
AMERICA	Antigua e Barbuda	ATG
	Argentina	ARG
	Bahamas	BHS
	Barbados	BRB
	Belize	BLZ
	Bolivia	BOL
	Brasile	BRA
	Canada	CAN
	Cile	CHL
	Colombia	COL
	Costa Rica	CRI
	Cuba	CUB
	Dominica	DMA
	Dominicana, Repubblica	DOM
	Ecuador	ECU

	Paese di cittadinanza	Codice
	El Salvador	SLV
	Giamaica	JAM
	Grenada	GRD
	Guatemala	GTM
	Guyana	GUY
	Haiti	HTI
	Honduras	HND
	Messico	MEX
	Nicaragua	NIC
	Panama	PAN
	Paraguay	PRY
	Perù	PER
	Saint Christofer (Saint Kitts) e Nevis	KNA
	Saint Lucia	LCA
	Saint Vincent e Grenadine	VCT
	Stati Uniti d'America	USA
	Suriname	SUR
	Trinidad e Tobago	TTO
	Uruguay	URY
	Venezuela	VEN
ASIA		
	Afghanistan	AFG
	Arabia Saudita	SAU
	Bahreïn	BHR
	Bangladesh	BGD
	Bhutan	BTN
	Brunei Darussalam	BRN
	Cambogia	KHM
	Cina	CHN <sup>(1)</sup>
	Repubblica democratica popolare di Corea	PRK
	Repubblica di Corea	KOR
	Emirati arabi uniti	ARE
	Filippine	PHL
	Giappone	JPN
	Giordania	IOR
	India	IND
	Indonesia	IDN
	Repubblica islamica dell'Iran	IRN
	Iraq	JRQ
	Israele	ISR
	Kazakistan	KAZ
	Kirghizistan	KGZ
	Kuwait	KWT
	Lao, Repubblica democratica popolare	LAO
	Libano	LBN
	Malaysia	MYS
	Maldive	MDV
	Mongolia	MNG
	Myanmar	MMR
	Nepal	NPL
	Oman	OMN
	Pakistan	PAK
	Palestina	*

	Paese di cittadinanza	Codice
OCEANIA	Qatar	QAT
	Singapore	SGP
	Siriana, Repubblica araba	SYR
	Sri Lanka	LKA
	Tagikistan	TJK
	Thailandia	THA
	Timor orientale	TMP
	Turkmenistan	TKM
	Uzbekistan	UZB
	Vietnam	VNM
	Yemen	YEM
	Australia	AUS
	Fiji	FJI
	Kiribati	KIR
	Marshall, Isole	MHL
	Micronesia (Stati federali di)	FSM
	Nauru	NRU
	Nuova Zelanda	NZL
	Palau	PLW
	Papua Nuova Guinea	PNG
	Samoa occidentali	WSM
	Solomone, Isole	SLB
	Tonga	TON
	Tuvalu	TUV
	Vanuatu	VUT

(<sup>1</sup>) Per residenti in Hong Kong, può usarsi il codice HKG.

**Sono altresì utilizzati i seguenti codici:**

Apolide	XXA
Rifugiati (convenzione del 28 luglio 1951)	XXB
Altri rifugiati	XXC
Comitato internazionale della Croce Rossa	CRC
UNHCR	UNR

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2630/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 1998**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,4
	204	94,0
	999	82,7
0709 90 70	052	97,8
	204	96,5
	999	97,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	32,7
	204	44,4
	388	45,4
	999	40,8
0805 20 10	204	69,4
	999	69,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	56,9
	464	258,6
	999	157,8
0805 30 10	052	54,0
	388	47,7
	528	40,0
	600	75,8
	999	54,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	75,0
	052	94,1
	060	13,2
	064	43,8
	400	82,6
	404	61,4
	999	61,7
	0808 20 50	052
064	64,6	
400	62,8	
720	49,9	
999	65,7	

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2631/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 1998**

**che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce il metodo di calcolo dell'assegnazione annuale di ciascun operatore nuovo arrivato; che, secondo tale metodo, in funzione delle singole domande classificate in ordine crescente di quantità, la Commissione determina i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annuali;

considerando che la Commissione, basandosi sulle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, adotta le disposizioni del presente regolamento in virtù delle quali le autorità nazionali competenti determinano le assegnazioni individuali degli operatori interessati e le notificano a questi ultimi; che occorre precisare il termine ultimo per le suddette notifiche affinché possano essere rispettate le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2362/98 riguardo all'inoltro delle domande di titoli per il primo trimestre del 1999;

considerando tuttavia che le modificazioni del regime d'importazione delle banane nella Comunità introdotte dal regolamento (CE) n. 1637/98 e dal regolamento (CE)

n. 2362/98, segnatamente le disposizioni relative alla definizione di operatori nuovi arrivati, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione; che dette verifiche e controlli rischiano di non essere ultimati entro l'inizio del 1999; che i risultati di queste operazioni possono eventualmente condurre ad un'ulteriore modifica delle disposizioni del presente regolamento nonché a rettifiche delle assegnazioni annuali degli operatori nuovi arrivati; che pertanto, in particolare, le assegnazioni annuali determinate dalle autorità nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2362/98 e del presente regolamento non possono costituire diritti acquisiti né essere invocate dagli operatori come legittime aspettative;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in considerazione dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 2362/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, le autorità nazionali competenti determinano, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali degli «operatori nuovi arrivati» di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento (CE) n. 2362/98 conformemente alle disposizioni dell'allegato e le notificano agli operatori interessati entro e non oltre il 10 dicembre 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

**Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98**

I

Classificazione delle domande di assegnazione (secondo l'ordine crescente dei quantitativi indicati)

1. Domande relative a un quantitativo inferiore a 275,537 tonnellate
2. Domande relative a un quantitativo uguale o superiore a 275,537 tonnellate

II

Modalità di determinazione dell'assegnazione

- Concessione dell'assegnazione per il quantitativo oggetto della domanda
  - Concessione dell'assegnazione di 275,537 tonnellate
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2632/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 1998**

**che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2362/98, in funzione del volume globale dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali nonché dell'importo totale dei quantitativi di riferimento provvisori degli operatori tradizionali determinati in applicazione degli articoli 4 e successivi dello stesso regolamento, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore;

considerando che, tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2362/98 con riguardo al volume globale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali, la Commissione deve fissare un coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale per il 1999;

considerando tuttavia che le modificazioni del regime d'importazione delle banane nella Comunità introdotte dai regolamenti (CE) n. 1637/98 e (CE) n. 2362/98, segna-

tamente quelle relative alla definizione di operatori tradizionali e alla determinazione del loro quantitativo di riferimento, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione che potrebbero non essere completati prima dell'inizio del 1999; che i risultati di dette operazioni potrebbero condurre a una modificazione successiva del coefficiente di adattamento fissato dal presente regolamento nonché a rettifiche dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali; che pertanto i quantitativi di riferimento determinati dalle autorità nazionali in applicazione del regolamento (CE) n. 2362/98 e del presente regolamento non possono costituire diritti acquisiti né essere invocati dagli operatori come legittime aspettative;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in forza dei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 2362/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo di riferimento da assegnare a ogni operatore tradizionale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2362/98 per il 1999 si ottiene applicando il coefficiente unico di adattamento di 0,939837 al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore determinato in applicazione degli articoli 4 e successivi del suddetto regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2633/98 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/98 <sup>(4)</sup>, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione;

considerando che al momento dell'attuazione dei programmi dev'essere garantita una coerenza tra le azioni dei programmi nazionali ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie, in particolare dei regolamenti relativi al coordinamento delle politiche di ricerca agroalimentare; che in particolare devono essere evitate sovracompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dal seguente:

«3. Una stessa azione non può formare oggetto di pagamenti nel quadro sia del regolamento (CE) n. 1221/97 che in quello di un regime di aiuto comunitario a titolo dei regolamenti (CE) n. 950/97 <sup>(\*)</sup>, (CE) n. 951/97 <sup>(\*\*)</sup> e (CE) n. 952/97 <sup>(\*\*\*)</sup> del Consiglio, che in quello dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento.

<sup>(\*)</sup> GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 22.

<sup>(\*\*\*)</sup> GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 194 del 10. 7. 1998, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2634/98 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 1998**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/98<sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro<sup>(5)</sup> a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 322 dell'1. 12. 1998, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	01	20,00	0203 22 11 9100	01	20,00
	02	40,00		02	40,00
	03	70,00		03	70,00
0203 12 11 9100	01	20,00	0203 22 19 9100	01	20,00
	02	40,00		02	40,00
	03	70,00		03	70,00
0203 12 19 9100	01	20,00	0203 29 11 9100	01	20,00
	02	40,00		02	40,00
	03	70,00		03	70,00
0203 19 11 9100	01	20,00	0203 29 13 9100	01	20,00
	02	40,00		02	40,00
	03	70,00		03	70,00
0203 19 13 9100	01	20,00	0203 29 15 9100	01	13,00
	02	40,00		02	25,00
	03	70,00		03	70,00
0203 19 15 9100	01	13,00	0210 11 31 9110	04	90,00
	02	25,00		04	90,00
0203 19 55 9110	01	20,00	0210 11 31 9910	04	90,00
	02	40,00	0210 12 19 9100	04	20,00
	03	70,00	0210 19 81 9100	04	95,00
0203 19 55 9310	01	13,00	0210 19 81 9300	04	76,00
	02	25,00	1601 00 91 9000	04	28,00
0203 21 10 9000	01	20,00	1601 00 99 9110	04	25,00
	02	40,00	1602 41 10 9210	04	62,00
	03	70,00	1602 42 10 9210	04	34,00
			1602 49 19 9120	04	25,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Lettonia, Lituania, Estonia
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni 01.
- 03 Russia.
- 04 tutte le destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2635/98 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 1998**  
**concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,  
considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 <sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;  
considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1137/98 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;  
considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 4 dicembre 1998 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di dicembre 1998; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 4 dicembre 1998 e anteriormente al 7 gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione l'8 dicembre 1998, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 4 dicembre 1998 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 1,12867 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 4 dicembre 1998 e anteriormente al 7 gennaio 1998 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 107.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1998

che approva i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 1999 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(1998) 3645/1]

(I testi in lingua danese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(98/702/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede al titolo III, capitolo 2, la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per le misure di controllo intese a prevenire le zoonosi;

considerando che gli Stati membri hanno presentato dei programmi per la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi paesi;

considerando che tali programmi sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 1999, quale fissato dalla decisione 98/583/CE della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che, data l'importanza dei programmi per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di prevenzione delle zoonosi, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico degli Stati membri interessati, entro i

limiti di un importo massimo stabilito per ciascun programma;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. È approvato per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 il programma di sorveglianza e controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Danimarca per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 500 000 ECU, per compensare:

— secondo il caso, l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili,

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 17. 10. 1998, pag. 39.

- la distruzione delle uova da cova incubate,
- secondo il caso, la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato delle uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti dalle uova.

#### *Articolo 2*

1. È approvato per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 il programma presentato dalla Finlandia per prevenire la contaminazione degli alimenti da parte dell'*Escherichia coli* enteroemorragica.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Finlandia per la realizzazione del programma, sino ad un importo massimo di 125 000 ECU.

#### *Articolo 3*

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui agli articoli 1 e 2 è concesso a condizione che:

- a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore entro il 1° gennaio 1999 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute,

c) venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 2000, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute,

e sempre che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

#### *Articolo 4*

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco volti ad accertare l'esecuzione delle misure e delle spese sovvenzionate.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.

2. Si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

3. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso soltanto se i programmi sono stati effettivamente attuati in conformità alle norme comunitarie.

#### *Articolo 5*

Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1998

che approva i programmi per l'eradicazione di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 1999 e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(1998) 3645/2]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(98/703/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali;

considerando che gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione delle suddette malattie nei rispettivi paesi;

considerando che dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie animali, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali<sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 92/65/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che i programmi suddetti sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1999, quale fissato dalla decisione 98/584/CE della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che, data l'importanza dei programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoonitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico degli Stati membri interessati, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti

forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

considerando che l'approvazione di alcuni di questi programmi non pregiudica una decisione della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## CAPITOLO I

## (Rabbia)

## Articolo 1

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dall'Austria, sino ad un importo massimo di 250 000 ECU.

## Articolo 2

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Belgio, sino ad un importo massimo di 180 000 ECU.

## Articolo 3

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

(4) GU L 268 del 18. 10. 1997, pag. 11.

(5) GU L 281 del 17. 10. 1998, pag. 41.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Germania, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di ECU.

#### *Articolo 4*

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Francia, sino ad un importo massimo di 300 000 ECU.

#### *Articolo 5*

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dal Lussemburgo, sino ad un importo massimo di 70 000 ECU.

#### *Articolo 6*

1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche sostenute dalla Finlandia, sino ad un importo massimo di 250 000 ECU.

### CAPITOLO II

#### **(Peste suina africana/classica)**

#### *Articolo 7*

1. Il programma di eradicazione della peste suina africana/classica presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini macellati, sino ad un importo massimo di 600 000 ECU.

#### *Articolo 8*

1. Il programma di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici sui suini domestici è per il controllo della popolazione di cinghiali

sostenute in Germania, sino ad un importo massimo di 1 600 000 ECU.

### CAPITOLO III

#### **(Pleuropolmonite contagiosa dei bovini)**

#### *Articolo 9*

1. Il programma di eradicazione della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 000 000 di ECU.

### CAPITOLO IV

#### **(Malattia vescicolosa dei suini)**

#### *Articolo 10*

1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolosa — dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test virologici e sierologici e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei suini sieropositivi macellati, sino ad un importo massimo di 200 000 ECU.

### CAPITOLO V

#### **(Brucellosi bovina)**

#### *Articolo 11*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 600 000 ECU.

#### *Articolo 12*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 500 000 ECU.

*Articolo 13*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 1 000 000 di ECU.

*Articolo 14*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Irlanda per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 3 000 000 di ECU.

*Articolo 15*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 1 700 000 ECU.

*Articolo 16*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 400 000 ECU.

## CAPITOLO VI

**(Brucellosi ovi-caprina)***Articolo 17*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami e la vaccinazione e di quelle sostenute in Grecia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 1 200 000 ECU.

*Articolo 18*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 5 000 000 di ECU.

*Articolo 19*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese di vaccinazione e di quelle sostenute in Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 900 000 ECU.

*Articolo 20*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese di vaccinazione e di quelle sostenute in Italia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 4 500 000 ECU.

*Articolo 21*

1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese di vaccinazione e di quelle sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 2 500 000 ECU.

## CAPITOLO VII

**(Anaplasmosi, babesiosi, cowdriosi)***Articolo 22*

1. Il programma di eradicazione dell'anaplasmosi e della babesiosi nella Riunione presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.
2. Il programma di eradicazione della babesiosi e della cowdriosi nella Martinica presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

3. Il programma di eradicazione della babesiosi e della coudriosi nella Guadalupa presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

4. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino ad un importo massimo di 750 000 ECU.

#### CAPITOLO VIII

##### (Leucosi enzootica bovina)

###### *Articolo 23*

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 2 500 000 ECU.

###### *Articolo 24*

1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 3 000 000 di ECU.

#### CAPITOLO IX

##### (Malattia di Aujeszky)

###### *Articolo 25*

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute in Belgio, limitatamente a 1,25 ECU per esame e fino ad un importo massimo di 550 000 ECU.

###### *Articolo 26*

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Germania è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute in Germania, limitatamente a 1,25 ECU per esame e fino ad un importo massimo di 2 700 000 ECU.

###### *Articolo 27*

1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute nel Regno Unito, limitatamente a 1,25 ECU per esame e fino ad un importo massimo di 75 000 ECU.

#### CAPITOLO X

##### (Tubercolosi bovina)

###### *Articolo 28*

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 100 000 ECU.

###### *Articolo 29*

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 6 200 000 ECU.

###### *Articolo 30*

1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute in Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati, sino ad un importo massimo di 800 000 ECU.

#### CAPITOLO XI

##### [Malattia del trotto (scrapie)]

###### *Articolo 31*

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dal Belgio è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute in Belgio per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 50 000 ECU.

*Articolo 32*

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute in Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati, sino ad un importo massimo di 500 000 ECU.

*Articolo 33*

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami sostenute nei Paesi Bassi, sino ad un importo massimo di 150 000 ECU.

## CAPITOLO XII

**(Disposizioni finali)***Articolo 34*

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 6 viene concesso a condizione che:

- a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore entro il 1° gennaio 1999 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) venga inviata alla Commissione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute;
- c) venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 2000, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute,

sempre che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

*Articolo 35*

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 7 a 33 viene concesso a condizione che:

- a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettano in vigore entro il 1° gennaio 1999 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute;
- c) venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 2000, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute,

sempre che sia stata rispettata la legislazione veterinaria della Comunità.

*Articolo 36*

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertare l'esecuzione delle misure e delle spese sovvenzionate.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.

2. Si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio<sup>(1)</sup>, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95.

3. Il contributo finanziario della Comunità può essere concesso soltanto se i programmi sono stati effettivamente attuati in conformità alle norme comunitarie.

*Articolo 37*

Gli Stati membri, ad esclusione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.